

ANGELO SCOLA
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

Prot. Gen. n. 0707

Oggetto:

Decreto generale

Atti di straordinaria amministrazione

Persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano

Il can. 1281, § 1 C.I.C. stabilisce la necessità della licenza scritta data dall'Ordinario per porre validamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria;

il § 2 dello stesso canone precisa che spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio per gli affari economici della Diocesi, determinare tali atti per le persone giuridiche pubbliche a Lui soggette qualora esse siano prive, nei loro Statuti, di norme in merito;

visti pertanto i cann. 1291-1295 per le alienazioni e i negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella *delibera n. 38* della Conferenza Episcopale Italiana;

considerata la necessità di aggiornare le precedenti disposizioni, vista tra l'altro la promulgazione in data 1 settembre 2005 della *Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana;

attesa l'opportunità di differenziare le indicazioni per le fondazioni e le associazioni da quelle per le altre persone giuridiche pubbliche, come di seguito precisato;

avendo sentito il *Consiglio per gli affari economici della Diocesi della Diocesi di Milano* (CAED), nella sessione del giorno 20 gennaio 2014;

con il presente

DECRETO

stabiliamo che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche a Noi soggette:

1. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;
2. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili culturali di qualsiasi valore nonché quelli relativi a tutti gli altri beni mobili se di valore superiore ai due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

ANGELO SCOLA
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

3. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore;
4. il contratto di comodato (anche a tempo parziale) e qualsiasi atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione a titolo gratuito di un bene immobile;
5. gli atti giuridici che implicano l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili di qualsiasi valore e di beni mobili di valore superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
6. gli atti giuridici che comportano la variazione della destinazione urbanistica;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;
7. le convenzioni urbanistiche;
8. le convenzioni con enti pubblici che comportano l'assunzione di oneri, obblighi o doveri;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;
9. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
10. l'accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) disposte da persone giuridiche, di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se il valore non è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
11. la rinuncia a donazioni, eredità, legati;
12. le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia ad un diritto;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se il valore non è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
13. gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove costruzioni e di ampliamenti, nonché quelli relativi alle demolizioni;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se relativi a nuove costruzioni e ampliamenti di valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291, a condizione che non riguardino le chiese;
14. gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi (su beni mobili e immobili) di manutenzione di valore superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291, nonché quelli relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se di valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

ANGELO SCOLA
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

15. gli atti giuridici di qualsiasi valore relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione aventi ad oggetto i beni culturali, mobili e immobili, nonché il loro prestito;
16. gli atti giuridici che comportano l'inizio, il subentro, la cessione e la chiusura di attività commerciali, nonché il contratto di affitto o comodato di azienda e quello di associazione in partecipazione;
17. la costituzione di associazioni, fondazioni e comitati (compresa l'adesione ad enti già costituiti) se vi è il diritto di nominare consiglieri, nonché la costituzione di società e l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie non quotate;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;
18. la costituzione e l'estinzione di un ramo di attività ONLUS o INLUS;
19. i contratti bancari, compresi le deleghe e gli affidamenti, e i contratti di mutuo, anche gratuito, con persone giuridiche;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;
20. i prestiti da persone fisiche se il valore complessivo di tutti i prestiti già ricevuti nell'anno è superiore ad un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di amministrazione straordinaria se il valore complessivo dei prestiti ricevuti nell'anno non è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
21. La concessione di prestiti, ad esclusione di quelli di modico valore a motivo di pietà o di carità;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;
22. l'emissione e la cessione delle cambiali, l'avallo delle medesime e la concessione di fidejussioni e garanzie personali;
23. l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari (esclusi i soli titoli di stato italiani per un valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291);
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;
24. la costituzione di rendite perpetue o vitalizie;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;
25. gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio avanti alle autorità giudiziarie o arbitrali, nonché la presentazione dell'interpello;

ANGELO SCOLA
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

26. i contratti di lavoro subordinato, nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

27. la procura generale o speciale.

Le presenti disposizioni sostituiscono in tutto il decreto arcivescovile del 30 novembre 1990 (Prot. Gen. n. 2283/90) e saranno seguite da un'Istruzione (can. 34) circa gli atti relativi ai beni temporali delle persone giuridiche soggette al Vescovo, in cui dettagliare le condizioni e i valori cui attenersi per le autorizzazioni. Contestualmente dovranno essere inoltre determinati i procedimenti da osservare per la predisposizione delle pratiche autorizzative, con le competenze da assegnare ai diversi organismi di Curia e agli organismi di corresponsabilità ecclesiale (Collegio dei Consulenti e Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Milano); dette determinazioni dovranno essere integrate nel testo dell'Istruzione.

Mentre stabiliamo che il decreto entri in vigore in data **1 settembre 2014**, affidiamo ai competenti organismi di Curia il compito di provvedere a garantirne l'adeguata diffusione, conoscenza e applicazione: nella Curia arcivescovile; nelle persone giuridiche pubbliche a Noi soggette; nelle sedi competenti dell'amministrazione civile.

Milano, 19 marzo 2014



Cardinale Arcivescovo


Cancelliere Arcivescovile

